

COMM. TRIB. PROVINCIALE LODI - 86/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.12.2011 la società NET ONE S.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con il quale per il periodo d'imposta 2006 venivano richiesti maggiori tributi IRES ed IRAP per complessivi € 8.178.

Rappresentava la ricorrente che l'avviso di accertamento impugnato traeva origine da un Processo Verbale di Constatazione redatto in data 18.4.2011 dalla Guardia di Finanza di Roma a conclusione di una verifica generale.

La Net One eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza della notifica effettuata a mezzo servizio postale; la violazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto del contribuente; la mancanza assoluta di motivazione; la carenza di prova in ordine alla falsità delle fatture per operazioni inesistenti.

Analogo ricorso veniva depositato in pari data avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con il quale per il periodo d'imposta 2007 venivano richiesti maggiori tributi IRES, IVA ed IRAP per complessivi € 446.564,00. Nell'ambito di tale procedimento la ricorrente avanzava istanza di sospensione dell'esecuzione.

Con decreto emesso in data 15.12.2011 il Presidente rigettava l'istanza di sospensione immediata dell'esecuzione e fissava l'udienza del 3.4.2012 per la discussione della istanza di sospensione unitamente al merito del procedimento. I due procedimenti venivano riuniti, ai sensi dell' art. 29 del D.Leg.vo 31.12.1992 n. 546, sussistendo elementi di connessione soggettiva ed oggettiva.

In data 12.1.2012 si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate - Ufficio di Lodi contestando le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo pertanto di respingere i ricorsi, con condanna alle spese del giudizio.

In data 21.3.2012 la Net One depositava due memorie di replica.

All'udienza del 3 aprile 2012, tenutasi in forma pubblica, il Giudice relatore illustrava i motivi del ricorso e le deduzioni dell'Ufficio Finanziario.

Indi le parti illustravano le motivazioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle loro argomentazioni.

All'esito della discussione, la Commissione definiva il procedimento come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di inammissibilità avanzata in via preliminare dall'Ufficio Finanziario.

L'Agenzia delle Entrate eccepisce la tardività dei ricorsi rilevando che la notifica degli avvisi di accertamento risulta effettuata in data 9.9.2011, durante la sospensione dei termini in periodo feriale. Dovendo essere individuato nel 16 settembre il primo giorno utile per la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Leg.vo 31.12.1992 n. 546, ne deriva che il termine ultimo è decorso in data 14 novembre, a fronte di ricorsi proposti in data 15.11.2011.

La Net One, nelle memorie di replica depositate in data 21.3.2012, sostiene la seguente tesi: "in tema di sospensione dei termini del periodo feriale il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nell'ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel

periodo compreso tra l'1 agosto ed il 15 settembre, essendo il primo giorno utile per svolgere una qualsiasi attività legata al decorso dei termini processuali e quindi "dies a quo" non computabile, secondo la regola generale prevista dall'art. 155 comma 1 c.p.c. equiparato al "dies a quo" del giorno di notifica o pubblicazione della sentenza". Pertanto il decorso del primo giorno del termine va individuato nel 17 settembre ed il termine ultimo nel 15 novembre.

Ad avviso della Commissione l'eccezione di inammissibilità è fondata e merita accoglimento.

Il rilevante valore della controversia ha reso doveroso un attento esame di tutta la giurisprudenza rinvenibile nel massimario della Corte di Cassazione, ai cui principi di diritto questo organo di Giustizia Tributaria ritiene doveroso uniformarsi.

L'esame dei precedenti giurisprudenziali ha evidenziato i seguenti orientamenti:

la tesi sostenuta dalla Net One trova conforto in tre sentenze della Suprema Corte e precisamente: Sez. Unite, n. 2971 del 21.10.1974 ; Sez. I, n. 755 del 4.2.1981; Sez. II, n. 5508 del 7.6.1994. In tale pronunce si afferma ex professo che il primo giorno utile per la decorrenza del termine va individuato nel 17 settembre.

A fronte di tali pronunce, dal 1994 sino ad oggi sono rinvenibili ben 99 sentenze che affermano il principio "tradizionale" secondo cui il primo giorno utile per la decorrenza del termine va individuato nel 16 settembre: si citeranno per tutte la sentenza n. 21197 emessa a Sezioni Unite in data 5.10.2009:"

"il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre".

E ancora: Sez. I, n. 13973 del 24.6.2011: "in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n.742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo), va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" in applicazione del principio fissato dall'articolo 155, primo comma, cod. proc. civ."

Tale orientamento deve ritenersi assolutamente conforme, in quanto mai contraddetto da pronunce contrarie dal 1994 ad oggi. Analogo principio è rinvenibile nel diritto processuale penale.

A tale indirizzo la Commissione intende uniformarsi.

Resta da rilevare che accedendo alla tesi sostenuta dalla parte privata si perverrebbe ad una perfetta equiparazione, quanto alla decorrenza dei termini, tra atti compiuti nel periodo 1 agosto/15 settembre ed atti compiuti il giorno 16 settembre, equiparazione come tale del tutto aberrante.

Un'ultima notazione non può essere pretermessa: essa concerne le due sentenze della Corte di Cassazione citate dalla Net One.

La sentenza S.U. n. 1418 del 1.2.2012 si limita a confermare il principio, del tutto pacifico, che nel computo dei termini va escluso il dies a quo. La citazione è pertanto del tutto ininfluyente.

La seconda citazione contiene un errore veramente singolare: la sentenza Sez. II, n. 5508 è stata emessa nel 1994 , e non nel 2004. Peraltro si tratta di un caso in cui la collocazione temporale del precedente riveste notevole rilevanza.

Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Ufficio Finanziario in complessivi € 8.003,00.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

dichiara

inammissibili i ricorsi riuniti nn. 628 e 629/2011 proposti da NET ONE S.r.l.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dell'Amministrazione Finanziaria in complessivi € 8.000,00.